

Proc. n. 2/2021 R.G. Liquidazione del Patrimonio del Debitore

Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

Il Giudice delegato, dott. Alessandro Paone,

- letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* L. n. 3/2012 presentato, a seguito della conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio disposta con decreto del 23.12.2020, dai coniugi Algieri Francesco, nato a Corigliano Calabro (CS) il 04.01.1961, C.F. GRFNC61A04D005K, e Gaccione Mirella, nata a Corigliano Calabro (CS) il 30.05.1965, C.F. GCCMLL65E70D005Z, entrambi residenti in San Giorgio Albanese (CS) alla C/da Palombara n. 133;
- vista la documentazione prodotta dai ricorrenti;
- letta la relazione a firma dell'OCC, dott.ssa Floriana Falsetta;
- ritenuta la propria competenza territoriale, risiedendo gli istanti entro il circondario dell'intestato Tribunale;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7 e 9 L. n. 3/2012, dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- rilevato, preliminarmente, che il procedimento *ex artt. 14 ter* e ss. L. n. 3/2012 mira alla liquidazione dell'intero patrimonio del sovraindebitato e, dunque, al soddisfacimento dei creditori mediante l'impiego di tutte le risorse di cui lo stesso è titolare, con la sola esclusione di quelle indicate dall'art. 14 *ter*, co. 6 L. cit.;
- rilevato che, ciò posto, deve dirsi sussistente in capo ai ricorrenti la condizione di sovraindebitati;
- rilevato che, infatti, a fronte di un indebitamento totale di circa € 67.689,76, il patrimonio dei debitori si compone dei terreni elencati in ricorso per un valore complessivo stimato di circa € 10.000,00, delle tre autovetture ivi indicate per un valore complessivo stimato di € 6.000,00 e dei redditi da lavoro del solo Algieri Francesco, pari, mediamente, ad € 970,00 netti al mese;
- ritenuto di doversi, sotto tale profilo, precisare che sarà cura del Liquidatore distinguere le masse di beni e debiti in relazione ai due ricorrenti, risultando dalla documentazione in atti anche beni e debiti personali di ciascuno dei coniugi;
- rilevato che, a norma dell'art. 14 *quinqüies*, lett. e) L. n. 3/2012 il giudice, con il decreto che dispone l'apertura della procedura di liquidazione, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti



parte del patrimonio di liquidazione «salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi»;

- ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato dai ricorrenti e dall'OCC, ricorrano ragioni meritevoli tali da giustificare l'utilizzo gratuito dell'autovettura Citroen C3 tg. EL053RN da parte dei ricorrenti medesimi, ferma restando ogni successiva valutazione in sede di liquidazione;
- rilevato che, a norma dell'art. 14 *quinquies*, lett. f) L. n. 3/2012 il giudice, con il decreto che dispone l'apertura della procedura di liquidazione, fissa i limiti di cui all'art. 14 *ter*, co. 6, lett. b) L. cit.;
- rilevato che, nell'ambito della originaria procedura di accordo di composizione della crisi, gli istanti e l'OCC hanno quantificato le somme necessarie per il sostentamento della famiglia in € 641,50 circa;
- ritenuto che, in considerazione del numero e dell'età dei componenti il nucleo familiare (tre persone, di cui un figlio minorenni) e dei parametri ISTAT, ai fini dell'individuazione della parte dello stipendio da escludere dalla liquidazione, sia congruo l'importo proposto dagli istanti, da cui decurtare, tuttavia, l'importo di € 180,00, corrispondente alle spese mensili relative alle due autovetture delle quali non si autorizza l'utilizzo;
- ritenuto che l'eccedenza percepita mensilmente da Algieri Francesco andrà destinata al soddisfacimento dei creditori nelle modalità indicate in dispositivo;
- rilevato che, in tema di liquidazione del patrimonio, l'art. 14 *undecies* L. n. 3/2012 prevede che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura, che si svolge nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14 *octies* L. cit., per cui eventuali cessioni del quinto a favore delle creditrici cessano con l'apertura della procedura e a partire da essa;
- ritenuto che rimanga fermo l'obbligo delle parti di comunicare tempestivamente al Liquidatore eventuali variazioni in aumento della situazione reddituale della famiglia;
- rilevato che alla domanda di liquidazione è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, che ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, ha chiarito che i debitori non possiedono altri beni personali oltre quelli descritti e offerti in liquidazione, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- rilevato che, inoltre, la documentazione consegnata dai ricorrenti ha consentito al gestore della crisi di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economica e patrimoniale degli stessi;
- rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b), L. 3/2012, non avendo i debitori fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- rilevato che l'art. 15, co. 6, L. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione



l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA liquidatore la dott.ssa Floriana Falsetta, con studio in Corigliano Calabro (CS) alla via Fiume Ticino.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, **AUTORIZZANDO** tuttavia i ricorrenti all'uso dell'autovettura Citroen C3 tg. EL053RN;

DISPONE che, a cura del liquidatore, sia data idonea forma di pubblicità del ricorso e del decreto sul sito del tribunale in intestazione, con spese a carico dei debitori istanti, e che il presente decreto sia trascritto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione alle autovetture;

DISPONE che il liquidatore, laddove non vi abbia già provveduto l'OCC ai sensi dell'art. 14 ter co. 4 L. n. 3/2012, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti, dell'apertura della procedura di liquidazione;

DISPONE che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

DISPONE che sia sottratto alla procedura l'importo di € 461,50 mensili, per il sostentamento della famiglia dei ricorrenti.

DISPONE che le restanti somme siano depositate mensilmente in un conto intestato alla procedura, acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso, perché possano essere destinate al soddisfacimento dei creditori.

DISPONE che, sino a quando il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies*, co. 5, L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali (laddove non ancora concluse con provvedimenti di assegnazione di crediti) né disposti sequestri conservativi, né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012. A tal fine, **ONERA** le parti istanti della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva mobiliare presso terzi avviata dalla Compass Banca s.p.a., salve le valutazioni del liquidatore in ordine all'eventuale opportunità di subentrarvi, come previsto dall'art.14 *novies*, co. 2



L. n. 3/2012.

DISPONE che non possono essere proseguiti pignoramenti del quinto dello stipendio e la realizzazione dei pegni, nonché i versamenti in favore di cessionari di quote di stipendio.

Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore.

Castrovillari, 02.02.2021

Il Giudice Delegato
dott. Alessandro Paone

